



COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

24050 - Palosco (Bg) - Piazza Castello n. 8 - Tel. 035.845046 - Fax 035.846639 - P. Iva: 00655730166 - C.F.: 83001570163

*Regolamento comunale
in
materia di condono
(l. 289/2002).*

*approvato con deliberazione consiliare
n. 16 in data 27.03.2003*

<u>INDICE</u>	<u>PAG.</u>
ART. 1 - OGGETTO DEL CONDONO.....	3
ART. 2 - PRESUPPOSTO DEL CONDONO.....	3
ART. 3 - CRITERI PER LE RIDUZIONI E/O ESENZIONI.....	4
ART. 4 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.....	4
ART. 5 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.....	5
ART. 6 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E TASSA RACCOLTA RIFIUTI.....	5
ART. 7 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, TASSA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	6
ART. 8 - MODALITA' DI VERSAMENTO PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA	7
ART. 9 - RIGETTO DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA.....	7
ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE, PUBBLICITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO	7

ART. 1 - OGGETTO DEL CONDONO

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della L. n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2002 in materia di imposta comunale sugli immobili e tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

I termini per ricorrere contro gli atti ammessi al condono rimangono sospesi fino al 30/4/2003.

In particolare sono oggetto del presente concordato i seguenti tributi e/o fattispecie:

1) Liti pendenti avanti i vari organi di giustizia sia per l'I.C.I. che per la TARSU;

2) Liti potenziali a seguito di accertamenti emessi ma non ancora impugnati (anni accertati) sia per l'ICI che per la TARSU;

3) Obbligazioni tributarie totalmente o parzialmente non adempiute per le quali non è stato emesso ancora avviso di accertamento e nei confronti dei quali il termine di emissione degli atti impositivi non è scaduto ai sensi di legge, ovvero:

a) ICI-annualità
1997/1998/1999/2000/2001

b) TASSA RIFIUTI - annualità
1998/1999/2000/2001

Sono escluse le addizionali comunali e l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1.. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.

2.. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

ART. 2 - PRESUPPOSTO DEL CONDONO

Con il presente atto, il Comune di Palosco intende consentire agli utenti dei servizi per i quali va corrisposto il tributo di propria esclusiva competenza, di avvalersi delle seguenti agevolazioni o esenzioni, al fine di definire, in breve tempo, la posizione debitoria nei confronti di questo Ente. Per poter usufruire della riduzione sugli importi dovuti, è necessario che ogni contribuente adempia al pagamento, di cui in precedenza non avevano in tutto o in parte adempiuto, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'adozione del presente regolamento

sulla Gazzetta Ufficiale, pena decadenza del beneficio.

ART. 3 - CRITERI PER LE RIDUZIONI E/O ESENZIONI

Il soggetto che non ha pagato per intero tasse od imposte, relativamente ai tributi e/o fattispecie previste all'art. 1, dovrà procedere al **pagamento dell'intero tributo o del maggior tributo dovuto con la maggiorazione degli interessi legali che ad oggi risultano del 3% e della sanzione del 10%.**

Si dà atto, così come previsto dalla Legge, che gli errori di carattere formale non comportando alcuna sanzione, non sono oggetto del presente regolamento.

Capo I - Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

ART. 4 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001

con il versamento della somma calcolata secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente regolamento.

2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992 non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 con il versamento della somma calcolata secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente regolamento.

3. Possono accedere al condono anche coloro che hanno effettuato il pagamento dell'imposta in ritardo, con il versamento della sanzione e gli interessi, così come stabilito dall'art. 3 del presente regolamento.

4. Ai fini di cui ai commi 1-2 e 3, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità: 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.

5. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 4 per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di

infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART. 5 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari relativi all'annualità 1998-1999-2000-2001 mediante il versamento di una somma calcolata secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente regolamento.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio

tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi all'anno 1998-1999-2000-2001.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Capo II - Definizione agevolata degli atti impositivi

ART. 6 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E TASSA RACCOLTA RIFIUTI

1. Gli atti di accertamento d'ufficio, d'accertamento di rettifiche delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, riferiti agli anni 1997-1998-1999-

2000-2001, per l'ICI, e 1998-1999-2000-2001 per la TARSU, possono essere definiti con il versamento della somma calcolata secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente regolamento.

2. Ai fini di cui al comma 1 i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre i 60 gg. dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Capo III - definizione agevolata delle liti pendenti

ART. 7 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, TASSA DEI RIFIUTI SOLI URBANI

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli

immobili, tassa sui rifiuti solidi urbani, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il versamento della somma calcolata secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente regolamento.

2. Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata di cui all'art. 13, comma 2, della L. 289 del 2002 è fissato alla data del 30/6/2003; detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.

5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.

6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice competente la cessazione della materia del contendere.

Capo IV modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia.

ART. 8 - MODALITA' DI VERSAMENTO PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 4-5-6-7 si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, mediante versamento da eseguirsi su bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune e ciò anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani.

2. Il versamento delle somme da corrispondere dovrà essere effettuato in un'unica soluzione.

4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate.

ART. 9 - RIGETTO DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE, PUBBLICITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della L. n. 448 del 28.12.2001, entra in vigore alla data del 27/3/2003 ed è pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Il responsabile dell'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.